

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa [REDACTED] in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14.6.2021, svoltasi secondo le modalità indicate dall'art.83, comma 7, lett. h) D.L. n.18/2020 conv. in L. n.27/2020, mediante il deposito telematico di sintetiche "note di trattazione scritta", ha pronunciato il seguente

SENTENZA

Nella causa recante il n. 14407/2019 R.G. vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Robert Viola;

ricorrente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del lr., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

resistente

NONCHE'

INPS, in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.6.2019, il ricorrente in epigrafe deduceva di aver avuto conoscenza da un estratto di ruolo richiesto dall'AER dell'esistenza degli avvisi di addebito n.371 2013 0005427454 dell'importo di euro 5.218,07 richiesti a titolo di contributi IVS per gli anni 2011-2012, n.371 2012 0005727907 dell'importo di euro 3.244,13 a titolo di contributi IVS per gli anni 2010-2011 e n.371 2014 0022607769 dell'importo di euro 5.647,71 dovuti a titolo di contributi IVS per gli anni 2013-2014, avverso i quali proponeva opposizione .

A fondamento dell'opposizione deduceva che gli avvisi di addebito in questione non gli erano mai stati notificati e che, per tale motivo, aveva inutilmente presentato un'istanza amministrativa di sgravio; eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale del diritto azionato anche in relazione al periodo successivo alla data indicata quale data di notifica degli atti impugnati atteso che non gli erano mai stati notificati atti interruttivi successivi.

Impugnava, quindi, l'estratto di ruolo e gli atti sottostanti e concludeva per sentir accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell'Inps, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.



L'INPS, costituitosi in giudizio, deduceva che mentre l'avviso di addebito n. 371 2013 0005427454 era stato ritualmente notificato il 15.5.2013, invece per gli altri due atti la notifica non era andata a buon fine, risultando il ricorrente sconosciuto all'indirizzo indicato.

Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente ex art. 24 d.lgvo 46/99; aggiungeva che neppure era ammissibile un'azione ex art. 615 c.p.c. non essendo rivolta contro un "atto esecutivo" della sequela procedimentale tipica della riscossione a mezzo ruolo, quali il fermo o l'ipoteca e concludeva per il rigetto del ricorso, anche tenuto conto della carenza di interesse ad agire del ricorrente in mancanza di atti esecutivi che rappresentassero una minaccia attuale per il diritto del ricorrente.

Si costituiva anche Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa azionata; evidenziava, inoltre, che, essendo divenuti definitivi gli atti in questione poiché non tempestivamente impugnati, il termine di prescrizione applicabile non era quinquennale, ma decennale; in ogni caso, eccepiva di aver provveduto ad interrompere tale termine con la notifica in data 24.10.2018 dell'intimazione di pagamento n. 071 2017 9065665913000 e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14.6.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

In ordine alla *vexata quaestio* dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'interesse ad agire della parte che lo impugni, deve affermarsi, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'impugnazione dell'estratto del ruolo non è ammissibile in sé, ma è ammissibile l'opposizione al ruolo oppure alla cartella e/o avviso di addebito della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell'estratto stesso.

Tale evenienza è, però, prevista esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente per l'ipotesi in cui non gli sia stato comunicato l'atto impositivo necessariamente recettizio, di guisa che l'interesse ad agire sussiste solo se non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell'atto impositivo.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito in questione ed ha agito per ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito eccependo la prescrizione del diritto portato dall'atto impugnato sia in relazione al periodo anteriore alla notifica della cartella, sia in relazione al periodo successivo a tale data.

Come ha chiarito recentemente la Corte di legittimità, in questo caso possono darsi due possibilità:

a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.lgvo n. 46 del 1999 art.24 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a



decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda;

b) se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sè considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perchè l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicchè qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgvo n. 46 del 1999 art. 24. (cfr. Cass. n. 29294 del 12.11.2019)

Nel caso, però, in cui – come nella fattispecie che ci occupa - il contribuente che dichiara di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, chieda l'accertamento negativo del debito contributivo (anche) in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, è ammissibile un'azione di accertamento negativo del credito.

Infatti, avendo il credito ad oggetto contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti a differenza della materia civile e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.

Pertanto, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. (cfr. Cass. cit. n. 29294/19).

La Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, è, però, necessario verificare la sussistenza, in capo al ricorrente di un interesse ad agire in concreto.

In via generale, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. ord. n.22295/19; Cass. n.16262/15).

Nel caso in esame, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, essendo la necessità dell'intervento giudiziale e, cioè, una situazione di incertezza oggettiva, determinata in concreto dalla condotta



processuale dell'INPS e della stessa Agenzia che hanno chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda e che la stessa fosse rigettata contestando, quindi, l'avvenuta prescrizione del credito (irrilevante è, a tale fine, l'istanza proposta dal ricorrente in via amministrativa in quanto recante la data del 28.6.2019, cioè la medesima data del deposito del ricorso, e mancando la prova della ricezione dell'istanza stessa da parte dell'Inps).

L'Istituto ha riconosciuto che la notifica degli avvisi di addebito n. 371 2012 0005727907, relativa a contributi dovuti per gli anni 2010-2011, e n.371 2014 0022607769, relativa a contributi dovuti per gli anni 2013-2014, non è andata a buon fine.

Per tali atti, quindi, è ammissibile l'opposizione proposta in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione che era stato precluso proprio dalla mancata notifica degli avvisi di addebito ed è, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata tenuto conto del tempo trascorso dalla data in cui sono maturati i crediti contributivi dell'Inps e la data di costituzione in giudizio dell'Istituto (9.1.2020).

Risulta, invece, validamente notificato al ricorrente l'avviso di addebito n. 371 2013 0005427454 in data 15.5.2013, a mezzo raccomandata A.R. e ricevuta a mani della sorella convivente del destinatario.

In ogni caso, anche indipendentemente dalla questione della rituale notificazione di tale atto, di cui il ricorrente ha contestato la validità, egli ha interesse ad agire relativamente ai fatti successivi alla notifica, atteso che da quella data (15.5.2013) decorre un nuovo termine prescrizione.

Va osservato che, alla data del rilascio dell'estratto di ruolo (17.6.2019) e del deposito del ricorso (28.6.2019) era già decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data delle notifiche dell'avviso di pagamento n. 371 2013 0005427454 (15.5.2013).

In relazione al termine di prescrizione applicabile per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23397/16.

La Corte ha, infatti, affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgvo 26 febbraio 1999 n.46 art.24, comma 5°, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n.335 del 1995 art.3, commi 9 e 10;) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Inoltre, la Corte ha ritenuto "di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o



comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Nel caso in esame, venendo in rilievo contributi previdenziali dovuti all'INPS e soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di prova dell'esistenza di atti interruttivi, deve concludersi che la pretesa creditoria azionata si è prescritta con il decorso di cinque anni successivi alla notifica della cartella, momento dal quale inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale.

Non integra, invero, un valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 071 2017 9065665913 (che è relativa al solo avviso di addebito n. 071 2013 0005427454 e non anche agli altri due atti impugnati) e di cui non è stata fornita la prova della notifica.

In ogni caso, pur volendo assumere quale data di notifica dell'intimazione di pagamento quella del 24.10.2018 indicata da Agenzia, è evidente che alla predetta data del 24.10.2018, sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data indicata quale data di notifica dell'avviso di addebito n. 071 2013 0005427454 (15.5.2013) che costituisce il dies a quo di decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

Va, pertanto, dichiarata la prescrizione del diritto dell'INPS al pagamento dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito impugnati.

Le spese di lite vanno poste a carico dei soccombenti Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS in solido e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito opposti;
- Condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.



Il giudice del lavoro

[REDACTED]

[REDACTED]



TRIBUNALE DI NAPOLI

Copia conforme all'originale del **sentenza** n. **3919/2021** pubblicata in data 27 agosto 2021 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. ROBERTO VIOLA /N.Q. ATTRIBUTARIO con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Esente da diritti di copia.

Napoli, 2 settembre 2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 2 settembre 2021

IL CANCELLIERE

[Redacted signature area]